

Mercoledì 19 febbraio 2003

IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO*La riforma prevede la soppressione del valore nominale dei titoli. Si farà ricorso alle riserve***Azioni proprie, annullamento libero***L'operazione non produce effetti sul capitale della società***DI GIOVANNI
FIGÀ TALAMANCA***

La riforma del codice civile introdotta con il decreto n. 6 del 2003 consentirà a partire dal 1° gennaio 2004 l'adozione delle azioni senza valore nominale. Ferma restando la disciplina del capitale, la soppressione del valore nominale delle azioni permette di superare la tradizionale corrispondenza tra operazioni sul capitale e operazioni sulle azioni. Sarà possibile cioè in generale, per le società che adottino le azioni senza valore nominale, annullare azioni o emettere azioni senza ridurre o aumentare proporzionalmente il capitale. Allo stesso modo si potrà aumentare o ridurre il capitale senza incidere proporzionalmente sul numero delle azioni in circolazione.

LA DISCIPLINA ATTUALE

La tradizionale fissazione nell'atto costitutivo del valore nominale delle azioni comporta una necessaria correlazione tra azioni e capitale sociale. Il valore nominale fissa cioè il rapporto tra capitale e azioni: la fissità di quel rapporto fa sì che ogni operazione sulle azioni debba corrispondere a un'operazione sul capitale e viceversa. Fanno eccezione, nel diritto vigente, le operazioni sul capitale previste dall'art. 2442 comma 3 (passaggio di riserve a capi-

La società per azioni alfa, con capitale sociale pari a 100 mila euro, ha acquistato azioni proprie e intende annullarle. Potrà farlo senza ridurre il capitale?

IN SOLUZIONE

La soppressione dell'indicazione del valore nominale delle azioni sull'atto costitutivo consente operazioni sulle azioni senza modificare l'importo del capitale nominale. L'annullamento di azioni proprie in portafoglio può avvenire integralmente a carico della riserva azioni proprie del passivo, che sarà ridotta in ragione del valore, corrispondentemente iscritto all'attivo, delle azioni da annullare. Riducendosi il numero delle azioni, a ciascuna di esse corrisponderà una frazione maggiore di partecipazione sociale; restando invariato il capitale nominale, a fronte del minor numero di azioni, si avrà un aumento della «parità contabile» delle azioni: la quota di capitale corrispondente alle azioni annullate risulterà cioè redistribuita tra le azioni rimanenti.

**UN CASO
AL GIORNO
27**

tale senza emissione di azioni gratuite) e 2446 comma 2 (riduzione del capitale per perdite, senza annullamento di azioni). Nonché le operazioni di frazionamento e raggruppamento di azioni, che non comportano modificazioni del capitale sociale. In particolare quando si tratti di annullare azioni, è sempre necessario ridurre il capitale in misura corrispondente. Ciò per esempio nel caso di estinzione delle azioni del socio moroso rimaste invendute; nel caso di annullamento delle azioni corrispondenti a una minusvalenza superiore al quinto del conferimento in natura; nel caso di rimborso delle azioni del

socio recedente (salvo che queste siano acquistate dalla società ex art. 2357 ss., come si ammette generalmente). In particolare nell'ambito della disciplina delle azioni proprie, si prevede l'ipotesi che le azioni siano riscattate e annullate, ma sempre in relazione a una deliberazione di riduzione del capitale (art. 2357-bis n. 1). In generale si prevede che le azioni proprie acquistate in violazione dell'art. 2357 o comunque possedute in eccedenza dei limiti di legge debbano essere annullate con «corrispondente riduzione del capitale» (art. 2357 comma 4); lo stesso si prevede per le azioni della controllante possedute dalla

controllata: la controllante deve procedere al loro annullamento «e alla corrispondente riduzione del capitale». In caso di inerzia, per annullare le azioni proprie deve essere chiesta al tribunale la riduzione del capitale corrispondente secondo il procedimento dell'art. 2446 comma 2.

■ LA NUOVA NORMATIVA

Nella riforma del diritto societario la soppressione del valore nominale delle azioni rappresenta un'opzione offerta alle società. Si tratta di un'ipotesi presa in considerazione già nel periodo transitorio dell'introduzione dell'euro, per semplificare le operazioni di conversione del capitale nella nuova moneta; e proprio in tale prospettiva le azioni senza valore nominale sono state introdotte nella legislazione di Germania, Austria, Francia e Belgio. Ma al di là di questo, l'adozione delle azioni senza valore nominale potrà consentire notevoli semplificazioni nelle operazioni sulle azioni, che non dovranno più necessariamente correlarsi a operazioni sul capitale. Operazioni sul capitale necessarie solo in relazione al ridimensionamento del vincolo di destinazione sul patrimonio sociale, laddove le operazioni sulle azioni concernono specificamente l'entità delle partecipazioni sociali. Le operazioni sul capitale che non incidano sul numero delle azioni modificano l'importo del capitale corrispondente all'azione, ma non la quota o percentuale di partecipazione. Viceversa le operazioni sulle azioni comportano sempre una modifica della quota di partecipazione corrispondente a ciascuna azione emessa, indipendentemente dalle vicende del capitale.

■ LE AZIONI PROPRIE

Per le società che provvederanno a eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni nello Statuto, l'annullamento delle azioni proprie non comporterà di per sé alcuna modificazione del capitale sociale. Se le azioni sono state acquistate a titolo oneroso, impiegando riserve disponibili e provvedendo conseguentemente a iscrivere la posta «riserva per

Le operazioni sulle azioni

La soppressione del valore nominale dissocia le operazioni sulle azioni dalle operazioni sul capitale.

Quanto all'annullamento di azioni proprie:

a) *Se a fronte delle azioni è iscritta al passivo la riserva azioni proprie, l'annullamento delle azioni avviene a carico di tale riserva. Resta immutato il capitale sociale.*

b) *Se l'acquisto delle azioni proprie non ha attinto a riserve disponibili, occorrerà ridurre il capitale in ragione dell'esborso sostenuto (per esempio della somma rimborsata al socio receduto, o dei decimi dovuti dal socio moroso), indipendentemente dal valore nominale delle azioni acquistate. Una volta ridotto il capitale, l'importo della riduzione potrà fronteggiare l'estinzione delle azioni; ovvero essere imputato a riserva azioni proprie, mantenendo le azioni in portafoglio.*

azioni proprie in portafoglio» nel passivo, il successivo annullamento delle azioni comporterà l'eliminazione della posta attiva azioni proprie e della corrispondente posta passiva. In altri termini l'estinzione delle azioni proprie farà carico all'apposita riserva. Se le azioni proprie da annullare sono pervenute alla società al fuori dei casi di acquisto di cui all'art. 2357 cc, a seguito della decadenza del socio moroso o del recesso del socio (v. il nuovo art. 2437-bis cc), può darsi che non vi siano utili distribuibili o riserve disponibili da impiegare per la formazione della riserva azioni proprie del passivo, e che conseguentemente l'estinzione delle azioni proprie debba essere imputata al capitale. Se in tal caso il capitale dovrà essere ridotto (si veda specificamente l'art. 2437- quater comma 5), si osservi tuttavia che la riduzione non sarà commisurata al valore nominale delle azioni estinte, ma

all'importo per il quale il capitale risulta scoperto: che potrà essere maggiore (per es. in caso di recesso, computandosi il rimborso in base al valore effettivo della partecipazione o al valore di mercato delle azioni se quotate) o minore (per esempio in caso di mora del socio, che avrà già versato parte dei conferimenti dovuti) della porzione di capitale corrispondente alle azioni annullate. Tale riduzione del capitale è necessaria non tanto a fronte dell'annullamento delle azioni, quanto piuttosto a fronte della diminuzione del patrimonio sociale conseguente al rimborso del recedente (o alla mora del socio). A ben vedere la società potrebbe ridurre il capitale per fronteggiare la perdita, senza annullare le azioni proprie (e imputare quindi a riserva azioni proprie l'importo della riduzione del capitale). Invece l'estinzione delle azioni proprie senza valore nominale, non comportando di per sé riduzione del capitale, non sarà condizionata dall'opposizione dei creditori ex art. 2445 cc; ciò indipendentemente dalla circostanza che l'annullamento delle azioni sia o meno obbligatorio. (riproduzione riservata)

* **Fondazione Luca Pacioli**